

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2021

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DIMA, BIANCONI, BIAVA, BRIGUGLIO, CASTIELLO, CATANOSO, CRISTALDI, DELL'ELCE, D'IPPOLITO VITALE, FAENZI, FORMICHELLA, ANTONINO FOTI, FRASSINETTI, FUCCI, GALATI, GOTTARDO, GRANATA, LABOCSETTA, LISI, LO PRESTI, MINASSO, NASTRI, PALUMBO, PATARINO, PORCU, ROSSO, PAOLO RUSSO, SALTAMARTINI, SCAPAGNINI, TADDEI, TRAVERSA**

Disposizioni per il recupero, il ripristino, la salvaguardia e la valorizzazione degli agrumeti caratteristici della Calabria

*Presentata il 17 dicembre 2008*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli agrumeti rappresentano uno degli elementi caratteristici, sicuramente tra i più suggestivi ed al tempo stesso evidenti, del ricco e variegato paesaggio calabrese non solo per la presenza di estese coltivazioni di agrumeti ma anche per lo stretto legame esistente tra questo prodotto e la tradizione agricola e, quindi, economica della Calabria. Oggi, infatti, l'agrumicoltura è la seconda filiera produttiva agricola della regione, tanto da essere diventata, nel corso degli anni, con i suoi 32.000 ettari di superficie agrumetata (pari al 24 per cento della superficie agrumicola nazionale), distri-

buita tra circa 44.000 aziende, un importante e vitale settore economico. Il valore della produzione agrumicola valutata ai prezzi base, infatti, è di circa 353 milioni di euro, pari al 29,5 per cento del valore della produzione agrumicola nazionale e al 14,8 per cento del valore della produzione agricola regionale.

Esistono aree ben identificate e vocate alla produzione delle diverse specie agrumicole che consentono la realizzazione di produzioni di qualità tanto che per ben due specie (clementine e bergamotto) è stato ottenuto il riconoscimento di qualità comunitario, rispettivamente indicazione

geografica protetta (IGP) e denominazione di origine protetta (DOP).

La produzione agrumicola rappresenta, rispetto alla totalità della produzione agricola calabrese, il 14,8 per cento in valore e, rispetto alla produzione ortofrutticola calabrese totale, il 52 per cento circa in volume e il 57 per cento circa in valore. La produzione vendibile agrumicola rappresenta circa il 17 per cento della produzione agrumicola regionale.

Ciò che costituisce la specificità della produzione agrumicola calabrese è il monopolio di alcuni prodotti (cedro e bergamotto) e la maggiore qualità di altri (clementine).

L'importanza della Calabria nell'agrumicoltura italiana è da ricondurre prevalentemente alle clementine, di cui concentra il 63 per cento circa della produzione totale; più ridotta, invece, è la presenza di arance (32 per cento), di mandarini (39,1 per cento) e di limoni (4,6 per cento).

In questo contesto non possiamo non porre la nostra attenzione su alcune specie di agrumi che per le loro caratteristiche e qualità rappresentano ormai un prodotto di nicchia, sia per le quantità prodotte sia per la ben definita area territoriale di produzione che, con la presente proposta di legge, si intende salvaguardare e valorizzare. Il *biondo tardivo di Trebisacce* è un'agrumo che viene coltivato nei « giardini » di Trebisacce, in provincia di Cosenza. Sono così denominati perché ospitano, dalla fine del 1800, piante sempreverdi a fiori profumati. Nell'area dei « giardini » esiste una sistemazione a terrazze molto ampie, con muretti a secco, che degradano dolcemente verso il mare.

La particolare caratteristica dell'ecosistema è determinata dall'orografia del territorio, che origina un microclima particolarmente adatto alla coltivazione di questo agrume con scarsissimi rischi di gelate primaverili. L'area interessata da questo tipo di coltivazione occupa una porzione ex galenale del torrente Saraceno, nella parte sud-ovest del territorio comunale di Trebisacce, mentre le aziende interessate da questo tipo di coltivazione sono circa 750 e occupano una superficie di circa 100

ettari che, partendo dalla parte pedemontana a quota 60-70 metri, giunge fino al livello del mare. La polverizzazione e la frammentazione degli impianti produttivi hanno ridotto notevolmente la valenza economica di questa produzione e, soprattutto, non hanno permesso la modernizzazione della coltura a causa delle dimensioni molto ridotte dei singoli appezzamenti, che ha determinato anche e soprattutto l'impossibilità di meccanizzare tutto il sistema della raccolta con le conseguenze negative che sono facilmente immaginabili. Il risultato è che gli impianti sono diventati obsoleti, tanto che dovrebbero essere razionalizzati per evitare che possano essere abbandonati con conseguenze dannose sulla salvaguardia di questo patrimonio agrumicolo caratteristico dell'alto Jonio cosentino.

Un'altra coltura di particolare pregio, ma che presenta gli stessi rischi indicati e analizzati, è rappresentata dal limone di Rocca Imperiale, in provincia di Cosenza. Il territorio di questo comune, situato nell'alto Jonio cosentino al confine con la Basilicata, è particolarmente vocato per la coltura di questo agrume proprio per il suo particolare microclima che, determinato dalla protezione delle colline a ovest e a nord e dall'azione mitigatrice del mare a est e a sud, ha creato l'*habitat* favorevole per la sua coltivazione e per il suo sviluppo. La coltivazione del limone nel territorio del comune di Rocca Imperiale risale a oltre un secolo fa ed era soprattutto presente nei giardini delle ricche famiglie dell'epoca. Attualmente sono interessati alla coltivazione circa 200 ettari di terreno. La produzione media si aggira intorno ai 400 quintali l'anno. Il prodotto deve la sua tradizionalità e qualità sia alla particolarità della *cultivar*, nostrana, di Rocca Imperiale, sia alla tecnica di produzione rimasta invariata nel tempo.

Purtroppo però, la coltivazione del *biondo tardivo di Trebisacce* e del *limone di Rocca Imperiale* registra ormai da anni un inesorabile degrado a causa delle continue e crescenti difficoltà incontrate dai coltivatori. Questo processo di abbandono,

oltre a determinare una progressiva alterazione del paesaggio interessato da queste coltivazioni, con la crescente e vistosa presenza di zone incolte tra il verde curato dei limoneti e degli aranceti, costituisce un serio rischio di frane e di smottamenti dei terrazzamenti a secco che, privati della costante manutenzione dei coltivatori, cedono sotto l'effetto delle intemperie.

La presente proposta di legge, per salvaguardare il patrimonio paesaggistico, naturalistico e storico, oltre che economico, rappresentato da queste secolari produzioni agrumicole, considerata soprattutto l'antieconomicità delle stesse a causa dell'eccessiva incidenza dei costi di produzione e delle difficoltà di accesso dovute alle asperità dei luoghi, prevede, all'articolo 2, un contributo annuale, a copertura

parziale, dello Stato per gli interventi di recupero, di manutenzione e di salvaguardia degli agrumeti, calcolato nella misura di 10 euro per ogni albero. L'articolo 3 prevede un contributo unico, a copertura parziale dello Stato per il ripristino degli agrumeti e dei limoneti abbandonati, calcolato nella misura di 100 euro per ogni albero. L'articolo 4 prevede che gli interventi in oggetto siano fatti nel rispetto della legislazione vigente in materia. L'articolo 5 prevede l'adeguamento di tali contributi agli indici di svalutazione monetaria. L'articolo 6, infine, demanda a un regolamento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, l'individuazione delle modalità di attuazione della legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. Lo Stato, a fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e di conservazione e valorizzazione dei paesaggi tradizionali, ai sensi degli articoli 9, secondo comma, e 117, secondo comma, lettera *s*), della Costituzione, promuove e favorisce interventi di recupero, di manutenzione, di salvaguardia e di ripristino degli aranceti e dei limoneti caratteristici del territorio dell'alto Jonio cosentino.

## ART. 2.

*(Contributo per gli interventi di recupero, di manutenzione e di salvaguardia degli aranceti e dei limoneti).*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto degli aranceti e dei limoneti ricadenti nel territorio dell'alto Jonio cosentino di cui all'articolo 1, un contributo annuale, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per gli interventi di recupero, di manutenzione e di salvaguardia dei medesimi aranceti e limoneti, pari a 10 euro per ogni albero di arance e di limoni, di cui 5 euro posti a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 5 euro posti a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le spese per gli interventi di recupero, di manutenzione e di salvaguardia previste dal comma 1 riguardano l'ordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: potatura e piegatura delle piante, zappatura del terreno, irrigazione, pulizia bimestrale del

terreno e delle macere, concimazione, trattamenti fitosanitari, copertura, raccolta e pulizia delle canalizzazioni.

ART. 3.

*(Contributo per gli interventi di ripristino degli aranceti e dei limoneti abbandonati).*

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero per i beni e le attività culturali sono autorizzati a concedere ai proprietari o ai detentori a titolo di affitto degli aranceti e dei limoneti ricadenti nel territorio dell'alto Jonio cosentino di cui all'articolo 1 un contributo unico, a copertura parziale delle spese sostenute o da sostenere per gli interventi di ripristino degli aranceti e dei limoneti abbandonati, pari a 100 euro per ogni albero di arance e di limoni, di cui 50 euro posti a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e 50 euro posti a carico del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. Le spese per gli interventi di ripristino degli aranceti e dei limoneti abbandonati previste dal comma 1 riguardano la straordinaria manutenzione dei terrazzamenti, costituita dai seguenti interventi: ristrutturazione di macere a secco, gradini e canali di irrigazione, acquisto e messa a dimora di piante, acquisto e messa in opera di palo tutore e di triangolo di copertura di legno di castagno acquisto e messa in opera di pali di castagno per le impalcature di sostegno, acquisto di reti di copertura e di ogni materiale necessario allo scopo.

3. I contributi previsti dal comma 1 sono destinati alla copertura delle spese relative a un triennio. Allo scadere del triennio, i beneficiari hanno diritto di accesso al contributo annuale di cui all'articolo 2.

ART. 4.

*(Attuazione degli interventi).*

1. Gli interventi di recupero, di manutenzione e di salvaguardia e gli interventi di ripristino, di cui agli articoli 2 e 3, sono

eseguiti in conformità alla legislazione vigente in materia e, in particolare, al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

ART. 5.

*(Adeguamento dei contributi).*

1. I contributi di cui agli articoli 2 e 3 sono adeguati annualmente in modo automatico con riferimento agli indici di svalutazione monetaria dell'Istituto nazionale di statistica.

ART. 6.

*(Regolamento di attuazione).*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, è adottato il relativo regolamento di attuazione.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



\*16PDL0017510\*